



# COMUNE DI RAVENNA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LE IMPRESE  
Ufficio Gestione Demanio Marittimo e Strutture Ricettive

Ordinanza TL 838 del 17 Maggio 2007

## Accesso dei cani in spiaggia

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, imposti dalle Autorità locali, soprattutto nelle zone turistiche;

la Regione Emilia Romagna, con la Legge 27/2000 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;

l'art.4 p.1 lett. j) "Prescrizioni sull'uso delle spiagge" dell'Ordinanza 1/2007 emanata dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni, nelle zone di spiaggia libera, di individuare, previa comunicazione alla Regione, aree appositamente delimitate, segnalate ed attrezzate, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo, ove sia consentito l'accesso con animali;

#### Considerato che:

si ravvisa l'opportunità di individuare, previo intese raggiunte con gli organi del Decentramento, in via sperimentale, nelle sottoelencate località, tratti di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani e precisamente:

CASALBORSETTI (RA): tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt.50 circa a Sud dello stabilimento balneare " OVERBEACH" ;

LIDO DI CLASSE (RA): tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt.20 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio.

#### Visti:

- la Legge 24 Novembre 1981, n.689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n.507 recante " Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205";
- la Legge 8 Luglio 2003, n.172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- gli articoli 28,30,1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.
- l'art.4 p.1 lett.j) dell' Ordinanza Balneare n.1/2007 emanata dalla Regione Emilia Romagna;
- l'Ordinanza Balneare TL.837 del 17 Maggio 2007 emanata dal Comune di Ravenna;
- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza;
- le prescrizioni indicate, negli anni precedenti, dall'Azienda U.S.L. – Servizio Veterinario- di Ravenna;

### PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale

- a) **Individua**, in via sperimentale, nelle sottoelencate località, tratti di spiaggia libera dove consentire l'accesso ai cani e precisamente:

CASALBORSETTI (RA): tratto di spiaggia libera di mt.50 circa a Sud dello stabilimento balneare  
“OVERBEACH” come da planimetria allegata;

LIDO DI CLASSE (RA): tratto di spiaggia libera di mt.20 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del  
Fiume Savio, come da planimetria allegata;

**b) Precisa che:**

- l'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto nel periodo **01 Giugno/02 Settembre 2007**;
- tali aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura;
- HERA SPA- Sede Operativa di Ravenna- provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile.

**c) Dispone che:**

- potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, non dovranno manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
- i cani potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante i tratti di spiaggia sopraindicati. Lo specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia ubicato a Lido di Classe è comunque interdetto alla balneazione, in via preventiva, per motivi di carattere igienico-sanitari;
- sia interdetto l'accesso ai cani femmina in periodo estrale;
- qualunque deiezione degli animali stessi dovrà immediatamente essere rimossa a cura del proprietario che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori all'uopo installati.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi

Proventi: al Comune di Ravenna;

**.Avverte che:**

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché, in alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.:

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa BISSI Paola)